



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Prot. n. 100.817

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

VISTO il Capo I del medesimo decreto legislativo n.102/04, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;

VISTO il proprio decreto 30 luglio 2004 di designazione della Commissione tecnica;

VISTA la nomina dei rappresentanti delle regioni nella Commissione tecnica da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 13 gennaio 2005;

VISTE le proposte della Commissione tecnica che tengono conto delle esigenze espresse dalle regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

RITENUTO di provvedere all'adozione del piano assicurativo sulla base delle proposte della Commissione tecnica;

VISTA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 03.03.2005;

D E C R E T A:

ART. 1

1. Per la copertura assicurativa dei rischi agricoli con il contributo dello Stato sulla spesa premi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, si stabilisce quanto segue:

1.1 Colture assicurabili:

- **Erbacee:** aglio, piante aromatiche, asparago, avena, barbabietola da zucchero, bietola da costa, canapa, carciofi, cardo, carota, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, ceci, cetrioli, cipolle, cipolline, cocomeri, colza, erba medica, fagioli, fagiolini, farro, fave, favino, finocchi, fiori in pieno campo, fragole, frumento, girasole, insalate, lenticchie, mais da granella, mais da insilaggio, mais dolce, melanzane, meloni, ortoflorovivaistiche in serra o sotto tunnel, orzo, patate, piante officinali, peperoni, piselli, pomodoro da industria, pomodoro da tavola, porro,



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

radicchio, ravanello, riso, sedano, segale, soia, sorgo, spinaci, tabacco, triticale, zucca, zucchine;

- **Arboree da frutto, arbustive e vivai:** actinidia, albicocche, arance, bergamotto, cachi, castagne, cedro, ciliegie, fichi, fichi d'india, fronde ornamentali in pieno campo, kumquat, pompelmo, lamponi, limoni, mandarance, mandarini, mandorle, mele, mirtillo, mirto, more, nettarine, nocciole, noci, olive da olio, olive da tavola, pere, pesche, pistacchio, pompelmo, ribes, rosa canina, satsuma, susine, uva da tavola, uva da vino, vivai di piante da frutto, vivai di piante di olivo, vivai di piante ornamentali, vivai di pioppi, vivai di viti;

- **Arboree da legno:** Pioppo, noce;

- **Erbacee da seme:** barbabietole da zucchero, cipolle, cavoli, cetrioli, cicorie indivie, lattughe, rape, ravanelli, spinaci, zucche, porro, erba medica, finocchio, trifoglio, prezzemolo, colza, carota, pisello, girasole, zucchine, bietola rossa, cavolfiore, mais;

1.2 Strutture assicurabili:

- Serre con struttura in metallo e copertura in vetro temperato;
- Serre con struttura in metallo e coperture in vetro non temperato o materiali in plastica rigida (vetroresina, pvc bi-orientato, vedril, policarbonato, plexiglas);
- Serre o tunnel con struttura in metallo e copertura in film plastico (doppio o singolo);
- Reti antigrandine.

1.3 Avversità:

- a carico delle colture: grandine, vento, gelo e brina, siccità, eccesso di pioggia, alluvioni, fitopatie;
- a carico delle strutture: grandine, neve, vento, trombe d'aria, uragani e fulmini;

1.4 Epizootie negli allevamenti bovini e bufalini:

a) malattie:

- afta epizootica
- brucellosi
- pleuropolmonite
- tubercolosi
- leucosi enzootica;

b) Rischi assicurabili:

- Il valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico, calcolato applicando i prezzi rilevabili dai bollettini ISMEA;



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

- Il mancato reddito per il periodo di fermo dell'allevamento da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dall'art. 4 del decreto 18 marzo 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 27 marzo 1003, n. 72, i cui valori della produzione lorda vendibile devono intendersi aggiornati secondo l'indice di rivalutazione ISTAT;
- I costi di smaltimento dei capi morti e non indennizzabili da altre leggi vigenti, entro il limite dell'importo previsto dalle convenzioni stipulate dall'Associazione italiana allevatori.

ART. 2

1. Nell'allegato A) che fa parte integrante del presente decreto sono individuate le aree, le colture e le avversità, di cui al precedente articolo 1, punti 1 e 3, ammesse alla copertura assicurativa agevolata, in alternativa agli interventi compensativi.
2. La copertura dei rischi derivanti dalle avversità di cui all'art. 1, punto 3, in forma combinata con polizze pluririschio e multirischio sulle rese, può essere attuata a carico delle colture e nelle aree di cui all'allegato A) autorizzate per il rischio grandine.
3. Per incentivare lo sviluppo dei rischi combinati e favorire l'acquisizione di dati assicurativi significativi, le polizze pluririschio e multirischio sulle rese sono considerate a carattere sperimentale.
4. La copertura dei rischi delle strutture aziendali e delle epizoozie e fitopatie, è considerata a carattere sperimentale e può essere attuata in tutto il territorio nazionale.

ART. 3

1. Per i rischi coperti con polizze sperimentali l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è limitata alle sole aree e colture a livello aziendale effettivamente assicurate.

ART. 4

1. I valori delle produzioni assicurabili al mercato agevolato devono essere contenuti nei limiti derivanti dall'applicazione dei prezzi di mercato stabiliti con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e quelli delle strutture nei limiti stabiliti con il medesimo decreto. La copertura assicurativa è riferita all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, salva diversa indicazione stabilita in sede contrattuale. Per le strutture la copertura assicurativa è riferita all'anno solare.
2. Nel contratto assicurativo deve essere chiaramente indicata, per ogni garanzia, la tariffa applicata, la soglia di danno non coperto e la franchigia.
3. Gli appezzamenti delle singole colture e le strutture devono essere individuati planimetricamente, riportando in corrispondenza di ciascuno di essi i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

4. Le produzioni soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della politica dell'Unione Europea, sono assicurabili al mercato agevolato nei limiti preassegnati a ciascun produttore, e quelle soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi.
5. Negli allevamenti zootecnici, nel contratto di polizza per i bovini e bufalini, deve essere indicato, tra l'altro, il numero individuale di registrazione dei capi nel registro aziendale.

ART. 5

1. Prima della convalida definitiva delle polizze collettive, ai fini dell'ammissione ai benefici di legge, contributivi e fiscali, i consorzi di difesa e le cooperative devono verificare il rispetto delle condizioni stabilite nei precedenti articoli, anche attraverso l'acquisizione, ove necessario, di idonea documentazione. Per le polizze singole, ai medesimi adempimenti provvede questo Ministero avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ISMEA.

ART. 6

1. Per la determinazione della spesa premi ammissibile a contributo statale si applicano i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato B) che fa parte integrante del presente decreto.
2. La misura del contributo è determinata a consuntivo, nei limiti stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

ART. 7

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per la copertura assicurativa agevolata del 2005 che comprende anche i rischi a carico delle produzioni autunno – inverno 2005 – 2006.
2. Al fine di garantire la continuità della copertura dei rischi, qualora entro il limite stabilito dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non è approvato un nuovo piano assicurativo, le disposizioni del presente decreto si intendono prorogate per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sede, lì 17 marzo 2005

IL MINISTRO
F.to ALEMANNÒ